



Onorevoli Deputati,

in qualità di rappresentante di ESCo Unite, trasmetto la presente relazione per offrire alcune considerazioni relative ad alcune delle proposte di emendamento all'art. 41 "Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi" del Decreto Legge n. 34/2020, in sede di conversione tramite disegno di legge AC 2500. Tali considerazioni sono frutto dell'esperienza diretta degli associati di ESCo Unite, ossia società certificate e specializzate nella realizzazione e finanziamento di progetti di efficienza energetica, con esperienza decennale nel settore, con decine di migliaia di clienti finali e di interventi realizzati.

Ci si riferisce agli emendamenti 41.3 e 41.08, volti a risolvere – con disposizioni diverse – la crisi del meccanismo dei certificati bianchi innescata dai provvedimenti di annullamento e/o decadenza, adottati dal GSE, che hanno colpito a tappeto numerosissimi interventi di efficienza energetica e, in particolare, la quasi totalità ammessi al meccanismo ai sensi della delibera ARERA EEN 9/11 e del D.M. 28/12/2012 n. 65631. A tal fine, l'associazione prende atto con piacere della lodevole volontà di tutte le parti politiche di voler risolvere tale crisi e ribadisce che i certificati sono stati e sono ancora oggi il principale strumento di valorizzazione degli interventi e investimenti in efficienza energetica. Da questo punto di vista, gli emendamenti proposti al Decreto Rilancio possono cogliere l'opportunità di risolvere il problema, e rilanciare il meccanismo dei certificati bianchi, contemperando sia le esigenze pubbliche che private.

Riteniamo, tuttavia, che tra le due soluzioni proposte, quella dell'emendamento 41.3 sia preferibile rispetto all'emendamento 41.08 per le ragioni che seguono.

**- Annullamenti in autotutela e Verifiche documentali** L'emendamento 41.08 si propone di modificare – per l'ennesima volta – l'art. 42 D. Lgs. n. 28/2011 prevendo il diritto al mantenimento dei certificati bianchi già erogati nel caso in cui il GSE riscontri la non rispondenza del progetto alle norme di legge e ciò non derivi da dichiarazioni false e mendaci. In altri termini, l'emendamento 41.08 prevede un meccanismo che regoli il potere di autotutela del GSE per nuova valutazione del progetto sulla base degli elementi già in possesso dello stesso. Tuttavia tale soluzione è insoddisfacente, in quanto risolve solo parzialmente il problema della crisi dei certificati bianchi. In particolare, l'emendamento 41.08 non fornisce una risposta alla maggioranza dei casi oggetto di annullamento o decadenza – non per una nuova valutazione del progetto – ma per la mancata produzione, da parte del titolare del progetto, di informazioni e documenti che non erano state richiesti in sede di ammissione al meccanismo dei certificati bianchi.

Una soluzione efficace della crisi dei certificati bianchi passa inevitabilmente nel fornire una risposta sia agli annullamenti in autotutela che alle verifiche documentali, in quanto due facce dello stesso problema. Si evidenzia, infatti che, come risulta dai recenti report sull'attività svolta dal Gse nel 2019, il 97% dei controlli effettuati ha avuto esito negativo. Tali controlli hanno avuto ad oggetto verifiche documentali che hanno evidenziato carenze. Ma è del tutto evidente che una percentuale così alta non può essere giustificata da comportamenti fraudolenti degli operatori del settore, a meno che non si voglia davvero pensare che un'intera categoria (non si potrebbe dire altrimenti, vista la percentuale del 97%) abbia deciso di agire di concerto per frodare lo Stato. Molto più semplicemente, e realisticamente, l'esito negativo dei controlli è frutto di un quadro regolatorio all'epoca molto incerto che ha generato una prassi consolidata sulla scorta dell'ammissione dei progetti al meccanismo dei certificati bianchi. Il successivo cambio di orientamento del GSE circa gli obblighi di tenuta documentale ha colto impreparati gli operatori del settore che, dopo diversi anni dalla realizzazione degli interventi, si sono trovati nell'impossibilità di fornire al GSE i documenti e le informazioni mai chiesti prima.

Si aggiunge inoltre che una soluzione che non tenesse conto sia degli annullamenti d'ufficio che delle verifiche documentali sarebbe parziale e totalmente insufficiente anche con riferimento alle finalità deflative del contenzioso, poiché la maggior parte dei contenziosi in essere riguarda appunto le verifiche

**ESCO UNITE**

Via Cipro, 1 – 25124 Brescia



documentali.

Da questo punto di vista l'emendamento 41.3 dà risposte soddisfacenti, in quanto con tale emendamento il tema degli annullamenti d'ufficio e delle verifiche documentali vengono messi sullo stesso piano, fornendo una risposta unitaria.

**Profili di incostituzionalità** l'emendamento 41.08 pare, inoltre, viziato di incostituzionalità con riferimento quantomeno al parametro di uguaglianza dell'art. 3 Cost. Il meccanismo dell'emendamento 41.08, infatti con riferimento alle possibili conseguenze sugli operatori economici in caso di annullamento in autotutela sembra trattare in modo ingiustificatamente diverse situazioni potenzialmente identiche, sulla sola circostanza del tempo in cui il GSE procede all'annullamento.

Si pensi, ad esempio, a due interventi di efficienza energetica del tutto identici, entrambi con vita utile di 5 anni, realizzati nel medesimo periodo e dunque con il periodo di incentivazione perfettamente sovrapponibile, dove il GSE contesti ad entrambi la medesima non conformità alla legge, solo che per un intervento la contestazione avviene alla seconda rendicontazione di incentivo, mentre all'altro intervento alla quinta rendicontazione. Ne consegue che, a fronte di una identica violazione, il primo intervento otterrà 1/5 dei certificati bianchi che avrebbe potuto generare, mentre il secondo otterrà 4/5 dei certificati bianchi totali. E ciò solo ed esclusivamente sul dato temporale dell'adozione dei provvedimenti di autotutela del GSE, senza che rilevi in alcun modo il comportamento degli operatori economici o la natura della violazione. Si tratta, in pratica, di una sanatoria che favorisce gli operatori economici "più fortunati" in relazione ai quali – per un puro caso – il GSE abbia adottato il provvedimento di autotutela più tardi che ad altri. Si osserva, inoltre, che tale soluzione comporta che – scaduto il periodo di incentivazione – un eventuale controllo successivo da parte del GSE, farebbe salvi tutti i certificati bianchi generati dal progetto, senza alcuna ripercussione.

La soluzione proposta con l'emendamento 41.3, invece, prevede un taglio percentuale su tutti i progetti contestati dal GSE, che non favorisce gli operatori economici in virtù di eventi fortuiti e che consente al GSE di procedere utilmente ai controlli anche dopo il periodo di incentivazione, prima che si esaurisca il termine di prescrizione.

In sintesi l'emendamento 41.3 consente di:

- risolvere in maniera sistematica il problema migliaia contenziosi e conseguentemente ridurre notevolmente la spesa legale a carico delle finanze pubbliche per i contenziosi;
- permettere con l'immissione sul mercato dei Titoli Bloccati il raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali ;
- creare nuova occupazione e fiducia tra gli operatori e i cittadini;
- creare nuova liquidità ed evitare fallimenti aziendali;
- incentivare nuovi investimenti nel settore dell'efficienza che portino nuove entrate per le finanze pubbliche;
- recuperare risorse economiche a favore delle finanze pubbliche ;
- ridurre il peso del contributo tariffario sulle bollette energetiche delle imprese e dei cittadini;

Distinti Saluti  
07/06/2020

Ferrari Damiano  
Associazione ESCo Unite  
